

Il congedo straordinario per chi assiste portatori di handicap

Cosa è

Per l'assistenza di parenti o affini portatori di handicap grave la legge n° 388/2000 art. 80 c.2 prevede un congedo straordinario della durata massima di due anni, durante l'arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, a settimane o a giorni.

Per portatore di handicap si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'handicap assume connotati di **gravità** se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Cosa spetta

Il congedo è retribuito con un'indennità, che è pari alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). La retribuzione così determinata e sulla quale viene calcolata l'indennità (giornaliera, mensile o annuale) non può essere superiore al massimale fissato dalla legge; tale massimale – che tiene conto degli oneri per l'indennità economica e di quelli connessi all'accredito figurativo per tali periodi - è pari per l'anno 2011 a € 44.276,32, ovviamente riproporzionato a giorno, mese, anno.

In pratica l'indennità economica corrisposta al lavoratore è calcolata su un massimale di € 33.290,00 annui.

Contrariamente a ciò che avviene in caso di part-time orizzontale (orario ridotto distribuito su tutti i giorni della settimana) , nell'ipotesi di part-time verticale (orario ridotto in un arco di tempo determinato con giorni lavorati a tempo pieno e giornate non lavorate) , il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa (non retribuiti).

Il periodo di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

A chi spetta

Il beneficio spetta per:

- il coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
- i genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
 - il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
 - il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

- I fratelli o sorelle – alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
 - entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
 - il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - ☑ *il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,*
 - ☑ *il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere del congedo in esame.*

- I figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

E' importante ricordare che non è più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza. Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

Il congedo non spetta a) ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; b) ai lavoratori a domicilio; c) ai lavoratori agricoli giornalieri; d) quando la persona handicappata da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo.

La domanda

La domanda per il congedo va presentata all'Inps o all'INPDAP in 2 copie, una delle quali sarà restituita all'interessato con l'attestazione da parte dell'Inps/INPDAP della ricezione, per la consegna al datore di lavoro che è autorizzato, al momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione dopo aver effettuato le dovute verifiche sulla documentazione presentata.

Eventuali dubbi dell'azienda circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati dal datore di lavoro all'Inps/INPDAP affinché l'Istituto assuma le decisioni finali.

Non è previsto alcun provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell'ipotesi di esito positivo.

Sulla domanda dovrà essere indicato il periodo di congedo che si intende fruire. In caso di modifica di tale periodo dovrà essere presentata nuova domanda rettificativa della precedente con le stesse modalità; dovrà, inoltre, essere prodotta anche una dichiarazione dell'altro genitore di non aver fruito del beneficio.

Dovrà essere allegata alla domanda:

- ❑ la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa all'accertamento della gravità dell'handicap;
- ❑ dichiarazione di responsabilità sul fatto che non sono intervenute nel frattempo variazioni nel riconoscimento della gravità dell'handicap;
- ❑ provvedimento di affidamento (nel caso di figlio affidato).

La gravità dell'handicap deve essere accertato e certificato dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile istituita presso le ASL: la domanda, da presentare sul modello di richiesta di accertamento dell'invalidità civile, deve contenere espressamente la richiesta di riconoscimento di "**PORTATORE DI HANDICAP**" - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 c.3 e successive modifiche e integrazioni.

